

COMUNE DI MEDE
(Provincia di Pavia)



APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 229 DEL 22.12.2008

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
NELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE**

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza all'Amministrazione Comunale.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura:

- saltuaria o occasionale: la prestazione è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa
- come collaborazione coordinata e continuativa: la prestazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale e svolta in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica e prestabilita e senza vincoli di subordinazione.

A tal fine si intendono:

- a.. per "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
- b.. per "incarichi professionali esterni" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare per questi ultimi, si definiscono incarichi di:

a.. studio gli incarichi "individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione.

Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";

b.. ricerca gli incarichi che "presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione";

c.. consulenza gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti".

3. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate nell'art. 2229 e seguenti del codice civile.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

5. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110, comma 6, Tuel). Per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per lo svolgimento di compiti meramente gestionali prive di carattere fiduciario e di durata non vincolata al mandato dell'organo politico, la competenza è attribuita ai Responsabili di Settore. L'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, strumentali all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico, aventi carattere fiduciario, rientra tra le competenze del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi, ferme restando le modalità e le procedure selettive previste dal presente regolamento, compete al Sindaco la decisione di ricorrere a tali forme di collaborazione, l'individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto e l'assunzione dell'atto di affidamento (decreto) che sarà controfirmato dal Responsabile dell'Area Finanziaria per l'assunzione del relativo impegno di spesa

6. Restano esclusi dalla presente disciplina i casi contemplati al successivo art. 9.

Art. 2 Limiti di spesa

1. Il limite massimo di spesa per gli incarichi esterni è stabilito annualmente nei rispettivi interventi e/o capitoli del Bilancio di Previsione.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione, nel rispetto di atti programmatici approvati dal Consiglio Comunale, può conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative.

2. A tale fine il Responsabile del Settore competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la durata dell'incarico;
- e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri di comparazione.

4. Il conferimento dell'incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti nell'avviso.

Art. 5 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile del Settore procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi – anche mediante espressione di un punteggio - gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi:

- a) esame dei titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Gli incarichi di importo superiore ad Euro 20.000,00 e fino ad Euro 100.000,00 IVA esclusa, possono essere affidati previa procedura comparativa di almeno cinque professionisti previo invio di apposita lettera di invito che deve contenere gli elementi previsti dall'avviso.

3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

Art. 6 – Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il Responsabile del Settore competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b) in casi di particolare urgenza ovvero quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

2. In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di uniformità con quanto previsto per gli appalti di servizi in economia, è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 20.000,00 IVA esclusa.

3. Il corrispettivo complessivo per incarichi affidati direttamente ai sensi del comma 2 non potrà comunque superare la somma massima stabilita per il conferimento annuo.

Art. 7 - Formalizzazione e durata dell'incarico

1. Il Responsabile del Settore competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- del compenso pattuito e le modalità di pagamento.

3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del Settore competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Settore competente può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un congruo termine, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- commissioni di gara e/o concorso;

- la rappresentanza in giudizio (in mancanza di ufficio legale interno) ed il patrocinio dell'Amministrazione, l'assistenza legale e la domiciliazione.

Art. 10 – Adempimenti, pubblicità ed efficacia

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell'amministrazione.
3. Dell'esito della procedura comparativa di cui all'art. 5 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
4. Delle collaborazioni coordinate e continuative occorre dare comunicazione al centro territoriale per l'impiego.
5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
6. L'efficacia dei contratti di collaborazione, decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante”.

Art. 11 – Controlli della Corte dei Conti

Gli atti di spesa con oneri a carico dell'Ente per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, superiori ad Euro 5.000,00 sono sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità previste dalle disposizioni relative al controllo di gestione (invio del Referto).